



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 18

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe e riduzioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca deliberazione di Consiglio Comunale del 18/12/2019, n. 48.

L'anno 2020 il giorno ventitrè del mese di Luglio, alle ore 20.30, in modalità a distanza perché in situazione di emergenza Covid-19 in applicazione art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18 si è tenuta la riunione del Consiglio Comunale. Essa è stata effettuata utilizzando la piattaforma *Cisco WebEx*, che assicura il rispetto delle disposizioni registrate al PG 27166/20 a oggetto "*Criteri di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*", elaborate dalla Segreteria generale e a firma del Presidente del Consiglio, che qui si intendono interamente richiamate nei loro contenuti. Il tutto con l'avvertenza di cui fa fede il presente provvedimento, che la riunione si è effettivamente svolta secondo le regole della presenza sincrona dei consiglieri tale rilevata dalla piattaforma e che la votazione è stata rilevata mediante concomitanti visualizzazione e dichiarazione verbale resa dal votante, il che ne assicura la regolarità.

I Consiglieri Comunali avvisati con nota scritta a norma di Legge - nota PG 59414/20 del giorno 17 Luglio 2020 del Presidente del Consiglio Comunale e sotto la sua Presidenza, con la partecipazione e assistenza del Segretario Generale Dott. Nobile Riccardo (entrambi presenti nella sede comunale di Palazzo Mezzabarba – Aula consiliare) risultano dunque riuniti in collegio, per deliberare sull'oggetto, cosa che il Consiglio comunale regolarmente convocato ha fatto nei termini di cui alla presente deliberazione e secondo le risultanze del processo verbale della seduta

Sono presenti i Signori :

FRACASSI MARIO FABRIZIO	P		
NIUTTA NICOLA	P	TRAVAINI DANIELE	P
COMINI DANIELE	P	TORTI ROBERTO MARIA	P
BIANCHINI LUCA	P	CHIESA PAOLA MARIA	P
MARTINI FRANCO	P	FALDINI RODOLFO	P
VAGHI ROSANGELA	P	CRISTIANI ILARIA	P
RINALDI ANGELO	P	CASTAGNA FABIO	P
GALLO GENNARO	P	GREGORINI ANGELA BARBARA	P
TILOCCA ROBERTO	P	RUFFINAZZI GIULIANO	P
MURA ROBERTO	P	ALONGI PIETRO	P
TARASO MARIA PIA	P	SACCHI ANTONIO	A
MASSAROTTI CAROLINA	P	LISSIA MICHELE	P
MARCHETTI MARIA EUGENIA	P	BARBIERI MARIA CRISTINA	P
ARCURI GIUSEPPE	A	MOGGI ALICE	P
DECEMBRINO LIDIA	P	DEPAOLI MASSIMO	P
DEMARIA GIOVANNI	P	RIZZARDI ROBERTO	A
FRASCHINI NICCOLO'	P	NICOLAIO VINCENZO	P

Totale presenti n. 30

Totale assenti n. 3

Sono presenti altresì gli Assessori: Bobbio Pallavicini Antonio, Marcone Roberta, Cantoni Alessandro, Koch Massimiliano, Singali Mariangela, Zucconi Anna, Longo Barbara Lucia, Torti Mara.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto numero 21 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe e riduzioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca deliberazione di Consiglio Comunale del 18/12/2019, n. 48."

Segue la discussione riportata per esteso nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Torti Mara;

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 138 del d.l. 19/05/2020, n. 34, che ha abrogato l'art. 107, comma 4 del d.l. 17/03/2020, n. 18, il quale fissava al 30/06/2020 il termine di approvazione delle tariffe della TARI, e l'art. 1, comma 683-*bis* della l. 27/12/2013, n. 147, il quale fissava al 30/04/2020 il termine di approvazione dei regolamenti TARI, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine "*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*" e che "*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 107, comma 2, del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che differisce al 31/07/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione e delle deliberazioni tariffarie e regolamentari dei tributi;
- l'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che

ha disposto che “*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

- l'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che “*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;
- l'art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti Kd per la parte variabile della tariffa;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 238 del 26/06/2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il capo II dello Statuto del Comune di Pavia;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale 16/07/2019, n. 23 di approvazione delle linee programmatiche 2019 relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, a oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2021/2022. Piano Integrato delle Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2020 e comportamenti organizzativi. Assegnazione. Approvazione*", con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale 17/12/2018, n. 62, efficace ai sensi di legge;

- la deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 48, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le tariffe TARI per l'anno 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 17/12/2018, n. 58, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le tariffe TARI per l'anno 2019;

Premesso che:

- con la citata deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 48, sono state approvate le tariffe per l'anno 2020, con riserva di approvare le necessarie modifiche in funzione del nuovo modello di calcolo proposto da ARERA;
- con D.P.C.M del 31/01/2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- l'emergenza epidemiologica in atto e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;
- ARERA è intervenuta a integrare il quadro regolatorio in maniera continua anche durante l'emergenza, nei modi di seguito esplicitati, sicché le amministrazioni locali si sono trovate a dover definire le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 entro una cornice normativa instabile e talora di incerta interpretazione;
- l'Autorità con deliberazione 07/05/2020, n. 158 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la medesima deliberazione ARERA ha previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai *bonus* già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico, demandando ad un successivo provvedimento l'individuazione della copertura finanziaria;
- ARERA ha di conseguenza adottato la deliberazione 26/06/2020, n. 238, in cui ha indicato le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 07/05/2020, n. 158, sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza, col che l'Autorità ha prospettato che le agevolazioni di cui al punto precedente possano essere poste a carico di tutti i contribuenti TARI attraverso un riparto dei costi nei tre esercizi successivi, facendo tuttavia salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, confermando anche per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019, come da allegato 1 alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, sia con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata come previsto dalla deliberazione di ARERA, sia prevedendo una agevolazione anche a favore utenze per cui non sia stata disposta la sospensione per previsioni di legge, in quanto la produzione dei rifiuti di quasi tutte le categorie ha subito una contrazione, secondo le linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- la maggiore incisività dell'intervento del Comune di Pavia è perseguita con una riduzione anche della parte fissa per le utenze non domestiche, e non solo della parte variabile, come invece previsto da ARERA;
- la conferma delle tariffe 2019 presuppone che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA, sia per quanto riguarda l'ulteriore riduzione decisa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147;
- quest'ultima considerazione rende quindi preferibile riduzioni diverse, e più ampie, rispetto a quelle introdotte da ARERA, che dovrebbero invece trovare copertura nel piano finanziario, e dunque restare a carico dei contribuenti, sia pure con facoltà per il Comune di effettuare il recupero della minore entrata in tre rate a partire dall'anno 2021;
- il Servizio Tributi ha stimato che il costo per le riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche, come sopra definite, è di € 900.000,00, che troveranno copertura per € 190 mila mediante utilizzo di parte dei 250 mila euro già stanziati dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento di variazione 29/04/2020 n. 131 e per la differenza con avanzo di amministrazione;
- per le utenze domestiche, il regolamento comunale per la disciplina della TARI, che sarà oggetto di apposito provvedimento da approvare nella stessa seduta della presente deliberazione prevede (art. 22 punto 3 della bozza di regolamento) che "*Compete al Settore Servizi Sociali ed Abitativi valutare la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale*";
- tale strumento è idoneo a garantire la necessaria tutela anche ai contribuenti delle utenze domestiche che siano in condizione di precarietà economica a seguito della crisi, anche a seguito dell'integrazione di € 100.000,00 dello stanziamento di spesa già previsto nel bilancio di previsione 2020 per trasferimenti a famiglie, per il pagamento della TARI dovuto da soggetti che versano in situazione di disagio economico e/o sociale;
- gli importi per le riduzioni vengono finanziati in sede di verifica degli equilibri di bilancio e di assestamento generale di bilancio;
- la competente Commissione consiliare ha espresso il proprio parere nella seduta del 15 Luglio 2020;

Ritenuto:

- di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2018, n. 58, efficace ai sensi di legge, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti deliberazioni, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;

- di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 48 afferente l'approvazione delle tariffe TARI 2020;
- di approvare le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni alla utenze non domestiche di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a norma dell'art.1, comma 660, della l. 27/12/2013, n. 147, del Regolamento per la disciplina della TARI (artt. 11 comma 2 e 22 comma 9), nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020, secondo i seguenti criteri:
 - a) riduzione del 25% per le utenze di attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali
 - b) riduzione del 33% qualora la sospensione di cui alla lettera precedente si sia protratta nel mese di giugno;
 - c) riduzione del 15% per le utenze delle altre attività, ad eccezione di quelle indicate al punto 4 dell'allegato 2
- di prevedere fin d'ora che le agevolazioni per le utenze domestiche saranno assegnate attraverso la concessione di contributi, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, attraverso la sostituzione al pagamento della TARI dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale;
- di mandare al Servizio Tributi e al Settore 5 - Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni previste;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore 2 Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art.6, comma 2 lett. f) del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi del Comune di Pavia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con appello nominale;

Presenti: n. 30

previo scomputo degli astenuti: n. 8 (Alongi Pietro, Barbieri Maria Cristina, Castagna Fabio, Cristiani Iliara, Gregorini Angela Barbara, Lissia Michele, Nicolaio Vincenzo , Ruffinazzi Giuliano)

non partecipa al voto: 2 (Moggi Alice, Faldini Rodolfo)

Con voti:

favorevoli: n. 19: (Niutta Nicola, Fracassi Mario Fabrizio, Bianchini Luca, Chiesa Paola Maria, Comini Daniele, Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Frascini Niccolò, Gallo Gennaro, Marchetti Maria Eugenia, Martini Franco, Massarotti Carolina, Mura Roberto, Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia, Tilocca Roberto, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi Rosangela)

Contrari: n. 1 (Depaoli Massimo);

DELIBERA

1. **di confermare** per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2018, n. 58, efficace ai sensi di legge, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;
2. **di revocare** la deliberazione di Consiglio Comunale 18/12/2019, n. 48 afferente l'approvazione delle tariffe TARI 2020;
3. **di approvare** le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni alla utenze non domestiche di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a norma dell'art.1, comma 660, della l. 27/12/2013, n. 147, del Regolamento per la disciplina della TARI (artt. 11 comma 2 e 22 comma 9), nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020, secondo i seguenti criteri:
 - a) riduzione del 25% per le utenze di attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali
 - b) riduzione del 33% qualora la sospensione di cui alla lettera precedente si sia protratta nel mese di giugno
 - c) riduzione del 15% per le utenze delle altre attività, ad eccezione di quelle indicate al punto 4 dell'allegato 2;
4. **di prevedere** fin d'ora che le agevolazioni per le utenze domestiche saranno assegnate attraverso la concessione di contributi, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, attraverso la sostituzione al pagamento della TARI dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale;
5. **di mandare** al Servizio Tributi e al Settore 5 - Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare le agevolazioni previste;
6. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
7. **di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente;

(Entra il Consigliere Sacchi Antonio. Presenti n. 31)

INDI

Con distinta e separata votazione espressa con appello nominale,

Presenti: n. 31

previo scomputo degli astenuti: n. 10 (Alongi Pietro, Barbieri Maria Cristina, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Depaoli Massimo, Gregorini Angela Barbara, Lissia Michele, Nicolaio Vincenzo, Ruffinazzi Giuliano, Sacchi Antonio)

non partecipa al voto: 2 (Moggi Alice, Faldini Rodolfo)

Con voti:

favorevoli: n. 19 :(Niutta Nicola, Fracassi Mario Fabrizio, Bianchini Luca, Chiesa Paola Maria, Comini Daniele, Decembrino Lidia, Demaria Giovanni, Fraschini Niccolò, Gallo Gennaro, Marchetti Maria Eugenia, Martini Franco, Massarotti Carolina, Mura Roberto, Rinaldi Angelo, Taraso Maria Pia, Tilocca Roberto, Torti Roberto Maria, Travaini Daniele, Vaghi Rosangela)

contrari: n. 0 ;

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per provvedere allo sgravio degli avvisi di pagamento TARI già inviati per l'anno 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio

F.to Nicola Niutta

Segretario Generale

F.to Riccardo Nobile

Firmato digitalmente il 24/07/2020 da Codena Stefania Maria / ArubaPEC S.p.A. valida dal 13/01/2020 01:00:00 al 13/01/2023 00:59:59 - Firmato digitalmente il 24/07/2020 da NIUTTA NICOLA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/06/2019 02:00:00 al 18/06/2022 01:59:59 - Firmato digitalmente il 24/07/2020 da Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/10/2019 02:00:00 al 03/10/2022 01:59:59 - Firmato digitalmente il 24/07/2020 da Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/10/2019 02:00:00 al 03/10/2022 01:59:59 -



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 28 del 09/07/2020

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe e riduzioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca deliberazione di Consiglio Comunale del 18/12/2019, n. 48.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Si dispone contestualmente impegno di spesa

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

09/07/2020

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

N. 28 del 09/07/2020

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe e riduzioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca deliberazione di Consiglio Comunale del 18/12/2019, n. 48.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

09/07/2020

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere di legittimità

(di cui al decreto sindacale PG 80647/19 del 21/09/2019)

N. 28 del 09/07/2020

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe e riduzioni per l'anno 2020. Approvazione. Revoca deliberazione di Consiglio Comunale del 18/12/2019, n. 48.

Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

09/07/2020

Segretario Generale
Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 18

Esecutività

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000).

Pavia, 24/07/2020

Segretario Generale

Nobile Riccardo / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 18

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 24/07/2020

Il Responsabile della pubblicazione
Codena Stefania Maria / ArubaPEC S.p.A.

Allegato 1) tariffe TARI 2020 – conferma tariffe 2019 - Comune di Pavia

COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019

	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
DOMESTICHE - 1 COMPONENTE	0,8034	46,1378
DOMESTICHE - 2 COMPONENTI	1,0869	110,8493
DOMESTICHE - 3 COMPONENTI	1,2141	132,4033
DOMESTICHE - 4 COMPONENTI	1,3182	166,2739
DOMESTICHE - 5 COMPONENTI	1,4222	178,5905
DOMESTICHE - 6 O PIÙ COMPONENTI	1,5032	209,3819

COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/mq	tariffa totale €/mq
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,9741	0,7705	1,7446
2 CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,6252	0,5548	1,1799
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,8723	0,7875	1,6598
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,2794	1,2190	2,4984
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,7415	0,7721	1,5135
7 ALBERGHI CON RISTORANTE	2,0645	1,9109	3,9754
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,4684	1,2498	2,7182
9 CASE DI CURA E RIPOSO	1,6429	1,6951	3,3380
10 OSPEDALE	1,7156	1,8569	3,5725
11 UFFICI E AGENZIE	2,1808	1,9355	4,1164
12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,8869	1,6319	2,5188
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,7447	1,8508	3,5954
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,1227	2,3023	4,4250
15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,2067	1,7722	2,9789
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,0936	1,4008	3,4944
17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,8755	1,5580	3,4335

18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,3521	1,4100	2,7621
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,8174	1,4701	3,2875
20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,3376	1,3484	2,6860
21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,1922	1,3330	2,5252
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	8,0981	9,5821	17,6802
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	7,0513	6,6249	13,6762
24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	5,7574	6,7173	12,4747
25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,0127	3,0358	7,0485
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,0241	2,0449	5,0690
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	10,4243	11,8534	22,2777
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,9836	2,7446	6,7282
29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	5,0886	4,4721	9,5606
30 DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	2,4716	2,4656	4,9372

Allegato 2) linee di indirizzo per riduzione TARI 2020

1. Riduzione della tariffa applicata pari al 25% (3 mesi su 12) dell'intero importo, comprensivo sia della quota fissa che della quota variabile, per le utenze TARI di attività di cui sia stata disposta la chiusura con provvedimenti governativi o regionali, così individuate:

- 04 - Aree di campeggio
- 06 - Esposizioni, autosaloni
- 07 - Alberghi con ristorante di cui alla categoria
- 08 - Alberghi senza ristorante di cui alla categoria
- 11 - Uffici e agenzie
- 12 - Studi professionali
- 13 - Commercio al dettaglio di beni durevoli (es. abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie)
- 14 - Plurilicenze
- 15 - Negozi particolari (filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)
- 16 e 29 - Attività di commercio dei mercati, alimentari e non
- 17 - Attività artigianali quali parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 - Botteghe artigiane (es. falegname, fabbro, idraulico, elettricista)
- 19 - Carrozzeria, officina, elettrauto
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione non appartenenti alle filiere essenziali
- 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici non appartenenti alle filiere essenziali
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 - Mense, birrerie, amburgherie
- 24 - Bar, caffè, pasticcerie
- 27 - Fiori e piante, pizza al taglio

2. Riduzione della tariffa applicata pari al 33,33% (4 mesi su 12) dell'intero importo, comprensivo sia della quota fissa che della quota variabile, per le utenze TARI di attività di cui sia stata disposta la chiusura con provvedimenti governativi o regionali, qualora la chiusura si sia protratta nel mese di giugno, così individuate:

- 01 - Servizi educativi, formazione, corsi professionali
- 02 - Cinematografi e teatri
- 04 - Impianti sportivi (palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere)
- 30 - Attività di intrattenimento e di divertimento (discoteche, night club)

3. Riduzione della tariffa applicata pari al 15% dell'intero importo, comprensivo sia della quota fissa che della quota variabile, per le utenze TARI di attività di cui NON sia stata disposta la chiusura con provvedimenti governativi o regionali, così individuate:

- 01 - Attività associative, luoghi di culto
- 04 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
- 11 - Uffici e agenzie (attività postali e di corriere, attività dei servizi finanziari e assicurativi, servizi di vigilanza privata, attività di pulizia)
- 12 - Banche e istituti di credito

- 14 - Edicole, farmacie, tabaccai
- 18 – Botteghe artigiane (lavanderie, lavanderie industriali, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), inclusa produzione di cibi o bevande
- 20 – Attività industriali con capannoni di produzione appartenenti alle filiere essenziali
- 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici appartenenti alle filiere essenziali
- 25 – Negozi di generi alimentari con superficie TARI < 250 mq
- 26 – Plurilicenze alimentari o miste con superficie TARI < 250 mq
- 27 – Ortofrutta, pescherie

4. Utenze TARI cui non competono riduzioni:

Uffici pubblici e attività pubbliche, in qualsiasi categoria TARI classificati

09 - Case di cura

10 - Ospedali

25 e 26 - Attività di commercio al dettaglio di alimentari con superficie TARI > 250 mq

28 - Ipermercati di generi alimentari

NOTA: L'identificazione dell'attività ai fini del riconoscimento della riduzione avviene sulla base del codice ATECO primario; pertanto, per tutte le attività non descritte negli elenchi di cui sopra, il diritto e la misura della riduzione sono determinati in relazione al codice ATECO e nel rispetto delle presenti linee di indirizzo.